CAPITOLO III.

SERVITU' STABILITE DALLA LEGGE NELL'INTERESSE PRIVATO.

SEZIONE PRIMA.

Servitù che derivano dalla situazione naturale dei luoghi.

§ 1° SCOLO NATURALE DELLE ACQUE DAI FONDI SUPERIORI SUI FONDI INFERIORI.

(Dottrina).

SOMMARIO.

200 e 235. Fondi inferiori: sono soggetti a ricevere le acque che scolano naturalmente da quelli superiori, senza l'opera dell'uomo.

201. Tale servitù non si limita alle sole acque piovane: acque sorgive temporanee o perenni; acque piovane provenienti da altri fondi; squagliamento di ghiacci o nevi; infiltrazioni.

202. 203 e 237. Non vi sono comprese le acque estratte da un pozzo o da un serbatoio e le acque domestiche: acque provenienti da fabbriche e usine o dallo scolo dei tetti; acque fatte sorgere col drenaggio.

204. Acque pluviali: diritto del proprietario del fondo superiore di ritenerle anche se scolano sopra una strada pubblica, ecc.

205. Proprietario inferiore: è tenuto anche a ricevere la terra, la sabbia, i sassi, ecc. che l'acqua trascina seco e non può fare opera che faccia rigurgitare le acque nel fondo superiore.

206. Spurgo dei fossi o canali nei quali scorrono naturalmente le acque: a chi incombe se essi si riempissero in modo da farle rigurgitare nel fondo superiore.

207 a 209. Sorgente novellamente aperta dal proprietario superiore per effetto dei suoi lavori: se le relative acque possono passare sul fondo sottoposto.

210 e 236. Proprietario superiore: se può cangiare un campo in uno stagno e fare scolare le acque di questo nei fondi inferiori.

211. Se si possono per proprio o altrui vantaggio deviare le acque che naturalmente dirigonsi su altro fondo.

212. Fondi inferiori: l'articolo 536 del Cod. civ. li abbraccia tutti indistintamente, anche quelli dipendenti dal demanio; muro di chiusura che separa il fondo superiore da quello inferiore; non è di ostacolo alla applicazione del detto articolo.

213 e 239 Fondi inferiori: sono soggetti alla servitù di scolo qualunque sia la persona a cui appartengono.

214. Non deve conferire allo scolo l'opera dell'uomo: con questa espressione non s'intende che siano impediti i lavori necessarii alla coltivazione dei fondi superiori.

215 e 248. Acque che hanno un luogo fisso naturale per il loro scolo: il proprietario superiore può dirigerle mercè alcuni lavori nel modo più conveniente alla coltura del suo fondo.

216. Acqua che mercè un riparo naturale o artificiale ristagnava sul fondo superiore o si dirigeva in altra parte, e che, atterrato il riparo dal proprietario superiore, incomincia o ritorna a scolare sul fondo inferiore.

217, 220 e 245. Proprietario superiore: non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù di scolo naturale; che s'intende per scolo o corso naturale.

218. Non può nemmeno raccogliere in volume le acque, che scolano divise, nè dar loro un corso più rapido, o renderle intermtitenti, corromperle, impiegarle ad usi che le rendano nocive alla salute od alla vegetazione, ecc.

219. Proprietario che riceve un danno per effetto di un lavoro praticato sopra un corso d'acqua: diritto di demolizione; proprietario inferiore; non può domandare la demolizione di opere fatte solo per agevolare il deflusso delle acque.

220 e 217. Proprietario inferiore: non può impedire lo scolo delle acque con dighe od altro.

221. Proprietario superiore: è l'assoluto padrone delle acque.

222. Proprietario di un fondo costeggiato od attraversato da un corso d'acqua: deve tollerare che gli argini che erano nel suo fondo a ritegno delle acque e che siano stati distrutti, siano riparati o ristabiliti dai proprietarii danneggiati; deve pur tollerare che questi costruiscano ripari resi necessarii dalla variazione del corso delle acque.

223, 224 e 245. Questa facoltà compete a tutti i proprietarii danneggiati o in grave pericolo di esserlo: compete altresì a quelli che hanno diritti reali sui fondi danneggiati, senza distinzione di forza maggiore o di opera dell'uomo e senza distinzione di fondi contigui o no, rustici o urbani.

225. La facoltà in parola compete contro il proprietario di qualsiasi fondo, non contro l'usufruttuario e l'usuario.

226. Proprietario del fondo superiore che distrugge un argine ivi esistente a ritegno delle acque piovane: se il proprietario inferiore ha azione per costringerlo a ricostruirlo.

227. Colmamento di un canale nel fondo inferiore: il proprietario superiore che soffre rigurgiti di acqua può obbligare quello inferiore a spurgare il canale.

228. Franamento accidentale di terra dal fondo superiore in quello inferiore: il proprietario di questo non può domandare risarcimento di danni.

229. Se il proprietario del fondo deve tollerare soltanto il ristabilimento totale o parziale degli argini distrutti o anche le opere di manutenzione.

230. Ingombri di materiali impigliati in un fosso, rivo od altro alveo, da poter danneggiare i fondi vicini: conservazione degli argini; obbligo di tutti i proprietari cui torna utile la conservazione degli argini e la rimozione degli ingombri.

231. Proprietario del fondo costeggiato da un corso d'acqua che ha riparato argini senza interpellare i vicini, a cui l'opera era utile: può chieder loro il rimborso della spesa; guasti causati dal fatto dell'uomo.

232. Disposizioni speciali della legge sui lavori pubblici: scolatoi pubblici; obbligo della loro nettatura; costituzione di consorzii per le opere di difesa sulle acque pubbliche.

233 e 234. Proprietario di una bealera la cui acqua serve per diversi usi a benefizio di diversi utenti: diritto di obbligare i coutenti alle spese dello spurgo, in proporzione del benefizio che ciascuno risente dall' uso dell'acqua, ecc.

200. I fondi inferiori sono stati dalla stessa natura sottoposti ai superiori; poichè le acque che cadono sulla superficie dei terreni, e non rimangono assorbite, non possono arrestarvisi e necessariamente scolano per i piani inclinati nei fondi inferiori. Questa servitù è dunque imposta dalla necessità dello sfogo delle acque che si ammassano o si formano nel fondo superiore e che debbono avere certamente un' uscita; ma tale uscita, tale fluimento dev'essere naturale, ossia deve avvenire in conseguenza della posizione stessa del fondo e non per fatto dell' uomo e per quei fondi o suoli che sono nello stato naturale, non per quelli coperti da edifici; perchè in ciò si avrebbe uno stato artificiale, creato, cioè, dalla mano dell'uomo.

201. Il MALPICA (*Servitù prediali*, pag. 7) ed il PACIFICI-MAZZONI (*Servitù prediali*, n. 8) osservano che il Codice italiano parlando nell'art. 536 (conforme all'art. 640 di quello francese) delle acque in genere, non ha inteso parlare delle sole acque piovane, ma certamente di tutte le acque, siano esse piovane, siano sorgenti temporanee o perenni.

Delle acque piovane poi, il fondo inferiore non solo è tenuto a ricevere quelle che direttamente cadono dal fondo superiore; ma altresì quelle che, nel fondo superiore scolano naturalmente, provenienti da altri fondi superiori; come pure quelle che derivano dallo squagliamento delle nevi e dei ghiacci o da infiltrazioni.

202. Non vi sono peraltro comprese le acque piovane, quando venissero raccolte in canali e si facessero con tale opera defluire pei fondi inferiori e nemmeno quelle che il proprietario estraesse da un pozzo, da una cisterna, da un fosso o da un serbatojo, quantunque le destini all' irrigazione del suo fondo: in tal caso egli deve fare in modo che l'acqua non sopravanzi e ristagni nel suo fondo o deve domandare la servitù di acquedotto. Sono parimente escluse le acque provenienti da acquai, latrine, officine e fabbriche, come tintorie, concie e simili (PACIFICI-MAZZONI, op. e loc. cit.; CIPOLLA, *Tract. de servit.*, II, c. 4, n. 72; DURANTON, *Cours de droit civil français*, V, n. 153; DEMOLOMBE, *Cours de code civil*, XI, 19).

Similmente la Corte di Cassazione francese decise che i fondi inferiori non sono legalmente soggetti a ricevere le acque che il proprietario superiore estraesse da un pozzo o da un serbatojo qualunque. Lo stesso è da dirsi per le acque domestiche, per le acque piovane che provengono dallo scolo dei tetti e per quelle che provengono dalle fabbriche o dalle usine (Sentenze 15 marzo 1830 e 19 giugno 1865; *Raccolta di* SIREY, 1830, I, p. 271; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1865, I, p. 478).

203. In senso contrario però opina PARDESSUS (*Traité des servitudes*, I, 82 e seg.). Havvi pure disparere se facendosi sorgere le acque col drenaggio,[1] od altrimenti, alla superficie del suolo dalle vene sotterranee o dai ricettacoli, da cui non sgorgavano od uscivano esteriormente, il proprietario del fondo inferiore sia obbligato a riceverle. In questo caso PARDESSUS (loc. cit.) sta per l'affermativa: DURANTON (n. 55) sostiene invece la negativa, alla quale inclina anche ZACHARIAE, dicendo che in tutti i casi dà diritto ad una indennità al proprietario inferiore.

204. Alcuni autori appoggiandosi alla massima che le acque pluviali sono *res nullius* e che tutti abbiano a goderne, perchè cadono dal cielo, vorrebbero distruggere la teoria che il proprietario superiore possa esso solo disporne e rivolgerle tutte a proprio vantaggio sottraendole al fondo inferiore; ma si può rispondere che per la stessa ragione che esse sono *res nullius* non appartengono al fondo inferiore, e se il proprietario superiore ne può disporre è appunto perché cadono sul suo terreno.

Il proprietario superiore ha altresì il diritto di ritenere le acque piovane che scolano sopra una strada pubblica, quantunque il proprietario inferiore ne abbia l'uso immemorabile (AUBRY e RAU, III, p. 44, nota 4).

Secondo DURANTON sarebbe lo stesso se l'Amministrazione incaricata della polizia locale avesse fatto a qualcuno la concessione di tali acque. Di contrario parere sono PARDESSUS (n. 79) e DEMOLOMBE (n. 116). Tuttavia, secondo LEPAGE (n. 18), sarebbe giusto temperare il rigore del diritto del proprietario superiore coll'applicazione dell'art. 645 del Cod. franc., identico all'art. 544 di quello italiano, quando i bisogni dell'agricoltura rendessero l'uso delle acque indispensabile al fondo inferiore.

---

[1] V. in fondo al caso pratico VIII la spiegazione di questa parola.

205. Il proprietario inferiore non solo è tenuto a ricevere le acque, ma bensì la terra, la sabbia, i ciottoli e qualunque altra materia che l'acqua trascina seco, e non può fare verun lavoro o veruna costruzione che faccia rigurgitare le acque nel fondo superiore, nè può reclamare veruna indennità dal proprietario superiore, qualunque sia l'incomodo od il danno che ne risultasse pel suo fondo, per le sue piantagioni o pei suoi raccolti.

206. Non sono però concordi i pareri nello statuire a chi incomba lo spurgo dei fossi o canali nei quali scorrano naturalmente le acque, se essi si riempissero in modo da fare rigurgitare le acque stesse nel fondo superiore, quando tal riempimento fosse avvenuto per cause naturali.

Il PACIFICI-MAZZONI, il MATTEI ed altri credono che il proprietario del fondo serviente non sia a ciò tenuto; poichè egli è obbligato a tollerare e non fare, mai a fare, e soggiungono che il proprietario del fondo dominante potrebbe tutt'al più pretendere di entrare nel fondo inferiore e fare gli scavi necessarii, compensando i danni che ne potessero derivare (PACIFICI-MAZZONI, op. cit., n. 21; MATTEI, Cod. civ., vol. II, p. 218; ZACHARIAE, t. I, § 235; DEMOLOMBE, XI, 33; MERLIN, *Rép.*, v. *Eaux pluviales*, n. 3; DIONISOTTI, *Delle servitù delle acque secondo il Cod. civ.*, n. 123). Il PARDESSUS peraltro è di opinione contraria e dice che se qualche impreveduto accidente, e il decorrere del tempo avesse colmato il letto delle acque, i proprietarii dei fondi inferiori potrebbero essere costretti a farne lo spurgo, ciascuno nella estensione del proprio fondo. Tale opinione del resto è inconciliabile colla legge, disponendo essa che il proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo, vale a dire che gli è inibito di fare opera che possa far rifluire le acque nel fondo superiore (PARDESSUS, op. cit., n. 92; DIG., lib. 39, tit. III, *De aqua et aquae pluviae arcendae*, I, §§ 4 e 7; CIPOLLA, *Tract. de servit.*, II, c. 4, n. 73; DURANTON, t. V, n. 167).

Nell'ottimo *Codice belga degli architetti* compilato dall'egregio nostro amico avv. NICHA colla collaborazione del distinto architetto REMONT, al n. 22 si trova scritto: " *Il est même* (cioè, il proprietario inferiore) *obligé de nettoyer le fossé qui reçoit les eaux sur son fonds, ou de le laisser nettoyer par le propriétaire du fonds supérieur; quant à la digue qui se trouverait sur ce fonds, il pourrait se faire autoriser à la réparer aux frais du propriétaire* ».

207. Ed ora veniamo alla questione di una sorgente novellamente offerta dal proprietario superiore per effetto dei suoi lavori. Il PARDESSUS opina che se la sorgente fu aperta per lavori ordinarii di agricoltura, le acque possano scorrere sul fondo inferiore; ma al contrario se è frutto dei lavori fatti per iscuoprirla, le acque non possono passare sul fondo sottoposto, ed il proprietario del fondo superiore dovrebbe procurarne lo sfogo in altra guisa (PARDESSUS, op. cit., n. 83; MATTEI, op. cit., II, p. 218). Se non che tale questione è ora tolta di mezzo dall'art. 606 del nostro Codice, il quale dà facoltà di domandare la servitù di acquedotto per iscaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consenta di ricevere nel suo fondo (PACIFICI-MAZZONI, op. cit., n. 9).

208. Il FRANCILLO pure (op. cit., p. 11) pone il caso: Se il proprietario inferiore sia obbligato a ricevere le acque provenienti da una fontana o da un pozzo ora aperto dal proprietario superiore e distingue se la sorgente è venuta fuori spontaneamente e per effetto di scavamenti e operazioni campestri, ovvero procurata colla perforazione o pozzo artesiano.

Nel primo caso, egli dice, non vi è dubbio che il proprietario inferiore abbia l'obbligo della ricezione; ma nel secondo caso gli sembra che lo stesso articolo 536 risolva facilmente la questione; poichè non si verificano le condizioni volute dal legislatore, cioè, che le acque scorrano naturalmente e che non vi concorra l'opera dell'uomo.

209. La sentenza della Corte di Cassazione francese 8 gennaio 1834 (DALLOZ, *Raccolta di sentenze*, 1834, I, p. 75) dice che il proprietario del fondo superiore dovrebbe pure ritenere presso di sè le acque di una sorgente recentemente aperta pel risultato dei suoi lavori, o di un pozzo artesiano scavato da poco tempo. Se non gli fosse possibile d'impedirne lo scolo sul fondo inferiore, il proprietario di questo avrebbe diritto ad una indennità per tale passaggio forzato delle acque.

210. Il proprietario di un fondo superiore non può cangiare un campo in uno stagno, e fare scolare le acque di questo nei fondi inferiori, se per il pendio naturale le acque non sarebbero defluite o defluite non con tanto danno; e ciò appunto, perchè nell'art. 536 del Cod. civ. è detto: « senza che vi concorra l'opera dell'uomo ».

Se poi lo stagno o la palude esistono naturalmente e l'acqua di essi accresciuta dalle pioggie si spande, il fondo o i fondi con-

tigui, i quali abbiano un livello inferiore, saranno soggetti alla servitù di ricevere codesta acqua. Peraltro in tal caso sarà data facoltà al proprietario inferiore di difendere il proprio fondo dall'inondazione mediante opera che riesca innocua al proprietario dello stagno; e ciò allo scopo di mantenere l'acqua nei limiti naturali dello stagno o della palude (Mattei, vol. II, p. 220; Duranton, III, n. 167; Demolombe, XI, 27; Pardessus, n. 86; Pacifici-Mazzoni, n. 10).

Micha e Remont nel loro *Code belge des architectes*, etc., dicono al n. 19: « *Il doit* (il proprietario inferiore) *souffrir sur sa propriété le débordement* (straripamento) *des eaux d'un marais* (palude), *grossies par les pluies ou la fonte des neiges* (squagliamento delle nevi), *sans leur opposer aucuns travaux qui les fassent refluer sur les fonds supérieurs ou latéraux* ». E soggiungono al n. 20, citando Lepage, ediz. del 1828, p. 16: « *Mais il a le droit de faire sur son terrain des travaux qui, au lieu d'empêcher l'écoulement, en faciliteraient la chute* ».

Il proprietario poi, dice Sirey (sull'art. 640 del Cod. fr.), che teme che i suoi beni sieno inondati in seguito ad una costruzione nuova del suo vicino, può rivolgersi all'Autorità amministrativa per prevenire il danno, ma non può agire avanti l'Autorità giudiziaria incaricata di reprimere il male, fintantochè di fatto non vi sia inondazione. Vedasi anche la Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche agli art. 91 e seg. (colle relative modificazioni contenute nella Legge 30 marzo 1893, n. 173) e agli art. 165 e seg., non che il Codice penale del 1859 agli art. 678, 679, 680 e 681, corrispondenti agli art. 422 e seg. di quello ora vigente del 1889.

211. La natura e non l'opera dell'uomo dev'essere la conduttrice delle acque: perciò non è lecito al proprietario del fondo, per proprio vantaggio o per fare cosa grata ad altri, di deviare quelle acque che naturalmente dirigonsi su altro fondo. Se volesse effettuar ciò dovrebbe immetterle in un corso o scolatojo comune o nei fossi della pubblica strada ed in tale condizione che non vadano a riversarsi sul fondo sottoposto alla strada, perchè lo intermezzo della strada non ha modificato i diritti e gli obblighi rispettivi.

Si dovrà concludere diversamente se per fatto della natura l'acqua incominci a scolare in un fondo diverso da quello in cui scolò pel passato (Pacifici-Mazzoni, n. 14; Aubry e Rau, III, p. 9 e 10; Demolombe, XI, 39).

212. La Corte di Cassazione francese decise, che la disposizione dell'art. 640 del Cod. Napoleone (identico all'art. 536 di quello italiano) è applicabile a tutti i fondi inferiori indistintamente, e per conseguenza anche ai terreni dipendenti dal demanio pubblico o comunale (Sentenza 31 novembre 1834; DALLOZ, *Raccolta di sentenze*, 1835, I, p. 9).

Nemmeno (come vedremo più sotto) potrebbe fare ostacolo alla sua applicazione la circostanza che un muro di chiusura separasse il fondo superiore dal fondo inferiore; giacchè il proprietario superiore avrebbe il diritto di praticare aperture o feritoje nel muro per procurare lo scolo delle acque (Sentenza della Corte di Cassazione francese 3 agosto 1852; *Jour. du Pal.*, 1853, II, p. 570).

213. I fondi inferiori sono soggetti alla servitù di scolo qualunque sia la persona a cui appartengono; ma se lo scolo nuoce alla strada o ad un fondo destinato al pubblico uso, potrà farsi luogo alla deviazione ed al regolamento delle acque per causa di pubblica utilità; purchè codesta pubblica utilità sia legalmente riconosciuta e dichiarata e si premetta il pagamento di una giusta indennità come prescrive l'articolo 438 del Cod. civ. (PACIFICI-MAZZONI, n. 17; DAVIEL, *Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau*, III, 763; DEMOLOMBE, XI, 51).

214. Abbiamo detto di sopra che non deve intervenire l'opera dell'uomo: con questo però la legge non ha inteso d'impedire i lavori necessarii alla coltivazione dei fondi superiori; poichè essa non può avere avuto di mira che quei lavori che hanno per iscopo di far cadere sul fondo inferiore le acque che non vi sarebbero cadute collo scolo naturale (PACIFICI-MAZZONI, n. 25; MATTEI, v. II, p. 220; TOULLIER, II, 509; DURANTON, V, n. 165; DEMOLOMBE, XI, n. 39).

Il PARDESSUS (n. 83) così si esprime in proposito: « Dall'essere richiesto che la mano dell'uomo non abbia punto conferito allo scolo, non si deve già conchiudere che il proprietario che trasmette le acque dal suo fondo a quello inferiore sia condannato ad abbandonarlo ad una perpetua sterilità o a non variar mai l'agricoltura per non arrecare per avventura qualche cambiamento al modo di scolo delle acque. La legge non ha potuto avere questa intenzione: essa non vieta che la immissione nel fondo inferiore delle acque che non vi sarebbero mai cadute per la sola disposizione del terreno: non ha per fermo nè voluto,

nè potuto negare al proprietario superiore il diritto di facilitare e dirigere lo scolo naturale ». (V. anche DIG. lib. 39, tit. III, *De aq. et aq. pluv.*, I, § 10).

215. Qualora le acque abbiano un luogo fisso naturale per il loro scolo, il proprietario del fondo superiore potrebbe dirigerle mercè alcuni lavori nel modo più conveniente alla coltura del suo fondo, quand'anche ne derivasse qualche danno al fondo inferiore; purchè venga ciò fatto per utilità del fondo, e non per capriccio o per malevolenza. Si dovrà però prescegliere nell'attuazione de' simili lavori il modo più acconcio per arrecare minor danno possibile; e insorgendo contestazione spetterà ai tribunali il decidere conciliando il bisogno e gl'interessi dell'agricoltura col rispetto dovuto alla proprietà (MATTEI, II, p. 20).

Il PARDESSUS (n. 86) dice che se le acque non hanno un punto fisso di sbocco, come accade quasi generalmente delle acque piovane e di quelle che provengono dallo squagliamento delle nevi, le opere o i cambiamenti che il proprietario superiore potesse fare sul proprio fondo, benchè svantaggiosi al fondo inferiore, non gli sono già indistintamente proibiti. Non si devono, per esempio, considerare come tali quelli necessitati dalla conservazione o dalla coltura dell'immobile.

Se dunque questo proprietario stimasse opportuno di farvi dei solchi più in declivio o dei canaletti più profondi di quelli che sino allora vi erano stati; se adottasse un modo di coltura, come la conversione di una terra seminatoria in una risaja, in un prato da irrigarsi; se aumentando il terreno inalzasse il suo fondo in guisa da conservare o assorbire meno acqua che nello stato anteriore, ancorchè per effetto di questi cambiamenti le acque fluissero poscia con maggiore rapidità o abbondanza sul fondo inferiore, il sopraccarico che questo risentirebbe sarebbe reputato un mero effetto della coltura. Ora, essendo la coltura lo stato naturale di un fondo per l'interesse della società, non si potrebbe dire che le acque avessero cessato di scolare naturalmente.

216. Quanto poi all'acqua che mercè un riparo naturale o artificiale ristagnava sul fondo superiore o si dirigeva in altra parte, e che, atterrato il riparo dal proprietario superiore, incomincia o ritorna a scolare sul fondo inferiore, diremo che se il riparo fosse artificiale il proprietario superiore potrebbe levarlo lasciando la decorrenza naturale delle acque; però se fosse naturale non lo potrebbe; perchè in tal caso non scola per natura, ma per opera dell'uomo.

Se poi il riparo, qualunque esso sia, perisca per opera della natura, o non basti ad impedire la infiltrazione, il proprietario inferiore dovrebbe ricevere l'acqua, semprechè questa, trattandosi di riparo artificiale, non avesse uno scolo diverso da quello che naturalmente avrebbe avuto. E ciò devesi ammettere, perchè il proprietario superiore non assume l'obbligo di preservare in perpetuo il fondo inferiore dallo scolo naturale delle acque per il solo fatto di averlo preservato per un qualche tempo, anche fosse più di 30 anni; essendochè l'atterramento di quell'argine è un atto puramente facoltativo ed imprescrivibile, salvochè la esistenza di quel riparo rimonti a tempo talmente remoto da doversi considerare come stato naturale dei luoghi. Peraltro bisogna che l'acqua ricominci a fluire come per natura faceva (Pacifici-Mazzoni, n. 11 e 12; Leg. 1, § 22, Dig., *De aq. et aq. pluv. arc.*, XXXIX, 3; Cipolla, op. cit., II, cap. 4.°, n. 77; Demolombe, XI, 44).

217. Proseguendo a parlare degli obblighi del proprietario del fondo superiore, aggiungeremo che esso non può fare alcuna cosa che aggravi la servitù del fondo inferiore. Zachariae osserva che il proprietario superiore non può dal canto suo fare opere che rendano più gravosa la condizione del fondo inferiore, salvochè siano necessarie alla conservazione ed alla coltura del suo fondo, ancorchè i due poderi fossero separati da una via pubblica. Egli non può quindi cambiare la direzione del corso naturale delle acque, intendendosi per *corso naturale* quello che esiste almeno da trent'anni, perchè *vetustas pro lege habetur* (Pacifici-Mazzoni, n. 22; Leg. 2, § 1, Dig., *De aq. et aq. pluv.*; Cipolla, op. cit., II, cap.° 4.°, n. 79 e 80; Garnier, III, 680; Demolombe, XI, 35; Dionisotti, n. 127; Laurent, VII, 368; Pardessus, n. 84 e 87).

218. Non può nemmeno raccogliere in volume le acque, che scolano divise, né dare loro un corso più rapido e più impetuoso, nè renderle intermittenti da continue che erano, nè viceversa. Di più non può corrompere od inquinare le acque gettandovi immondizie o materie infette, o impiegarle alla macerazione della canape, alla concia delle pelli, o destinarle ad altri usi che le rendano nocive alla salute o alla vegetazione o contrarie alla nettezza (v. la sentenza della Corte di Cassazione francese 9 gennaio 1856; Dalloz, *Raccolta periodica*, 1856, I, p. 55).

Oltracciò non può neppure unire all'acqua, che naturalmente scola, altr'acqua che abbia diversa derivazione anche naturale.

Il Romagnosi (*Della condotta delle acque*, ediz. di Milano, 1822, I, p. 91) dice che siccome vige il principio generale che una servitù non deve mai essere aggravata per parte dell'uomo; così pure ne segue che il deflusso naturale dell'acqua non può essere alterato da verun fatto del padrone del fondo dominante in danno del padrone del fondo inferiore (V. anche L. 1, § 22, *et pass.*, Dig., *De aq. et aq. pluv.*).

219. Colui che riceve un danno per effetto di un lavoro praticato sopra un corso d'acqua, può domandare che il lavoro sia demolito a carico del costruttore quando sia noto, e se non lo fosse si reputa autore colui al quale è giovato: se poi l'opera venne fatta da un terzo, il proprietario leso non potrebbe domandare che il permesso di poterla demolire. Il proprietario del fondo inferiore non può pero domandare la demolizione di opere praticate dal proprietario del fondo superiore solamente per agevolare il deflusso delle acque senza deviarle dal corso naturale (Mattei, II, p. 221; Sentenza della Corte di Cassazione francese 10 giugno 1834).

Leggiamo nel citato *Codice belga degli architetti*: « *Les ouvrages faits par l'un des deux propriétaires, soit pour diminuer, soit pour aggraver la servitude, devraient être détruits sur la demande de l'autre, à moins qu' ils n'eussent été construits depuis plus de trente ans, au vu et au su* (a vista e saputa) *de celui qui avait le droit de s'y opposer* (V. Toullier, n. 510; Duranton, n. 171 *et suiv.*; Demolombe, n. 48).

Les règles qui précèdent ne sont pas applicables aux eaux des fleuves, torrents et rivières, dont les propriétaires inférieurs et supérieurs peuvent toujours se garantir par la construction de digues ou autres ouvrages, quand même il en résulterait du dommage pour les propriétaires voisins, qui ont aussi le droit de se garantir par les mêmes travaux (V. arrêt de la Cour d'Aix du 19 mai 1813; *Recueil d'arrêts de* Sirey, *tome* XIV, pag. 9; Duranton, n. 162) ».

La Corte di Cassazione di Torino ritenne che quando il proprietario superiore ha bensì fatto opere che aggravano la servitù imposta dalla legge al fondo inferiore di ricevere le acque scolanti naturalmente, ma intende provare che tali opere divennero necessarie per causa di altre opere fatte dal proprietario inferiore in altro suo fondo superiore, i giudici devono dare motivi sull'offerta prova (Sentenza 15 febbraio 1871; *Giuris.* di Torino, VIII, 290).

Secondo ZACHARIAE, il proprietario inferiore non potrebbe impedire che quello superiore elevasse a sue spese sul fondo inferiore le opere indispensabili per conservare, riparare o ristabilire lo scolo delle acque (V. anche TOULLIER, t. II, n. 327 e L. 1, Dig., *De aqua et aq. pl.*).

Questo quanto al proprietario del fondo superiore.

220. Quanto poi al proprietario del fondo inferiore diremo che la legge dispone che egli non possa in verun modo impedire lo scolo delle acque. Gli sono però permesse sul suo fondo tutte quelle opere che, mentre servono a garantire il fondo stesso, a diminuire o togliere i danni, non sono di ostacolo al libero corso delle acque.

Il proprietario inferiore quindi non deve impedire lo scolo naturale delle acque sopra il suo suolo per mezzo dello stabilimento di una diga, di piantagioni od altri ostacoli al libero corso delle acque, quand'anche queste recassero danno al suo fondo, pel quale non potrebbe chiedere indennizzo ai proprietarii dei fondi superiori, perchè l'obbligo di ricevere quegli scoli gli è imposto dalla legge, e questa nulla dice circa tale indennizzo (Vedi anche il n. 205). Il proprietario inferiore, dice PROUDHON (*Del demanio pubblico,* n. 1108, 1109 e 1303) non può costruire dighe od argini che impediscano lo scolo delle acque che derivano naturalmente dal fondo superiore e che deve sopportare e ricevere.

E VIRGILIO nelle *Georgiche* dice:

> Has leges aeternaque foedera certis
> Imposuit natura locis.

Il CARABELLI (sull'art. 536) dice che il proprietario del fondo inferiore, per evitare i danni che possono derivare da straripamenti di fiumi o torrenti, potrebbe fare tutte le opere che fossero all'uopo necessarie in quanto non fosse posto ostacolo allo scolo delle acque del fondo superiore. Con ciò porrebbe riparo ai pericoli di casi di forza maggiore, estranei allo scolo naturale dell'acqua che proviene dal fondo superiore.

Il FRANCILLO, commentando l'art. 536 del Cod. civ., dice che, per effetto della disposizione di tale articolo, il proprietario del fondo inferiore non può fare alcuna opera che impedisca il libero scorrere dell'acqua e che produca danno al proprietario superiore.

Egli può fare tutto ciò che vuole per modificare il corso dell'acqua nel proprio fondo rendendolo meno gravoso o più pro-

ficuo; ma con ciò non deve recar pregiudizio di qualunque maniera al proprietario superiore.

Viceversa, egli soggiunge, il proprietario superiore non può fare alcuna opera che renda più gravosa tale servitù, accrescendo la rapidità ed il volume dell'acqua col cambiamento del declivio e colla immissione di altra acqua, o cambiando la direzione dello scolo, facendolo andare verso altro punto del fondo. Insomma deve far rimanere le cose nello stato naturale, ovvero in quello consolidato dalla prescrizione trentennaria. Epperciò la sua libertà di fare tutto quello che vuole nel proprio fondo è contenuta solamente dal riguardo di non fare opera che tenda ad accrescere la servitù dello scolo.

Se il proprietario inferiore, prosegue il Francillo, facesse dei lavori per arrestare o deviare le acque con danno di quello superiore, questi potrebbe reclamare sempre per la rimozione di tali opere, ancorchè visibili e fatte sotto i suoi occhi; purchè non sia trascorsa la prescrizione. D'altronde il proprietario inferiore non potrebbe pretendere che quello superiore cambiasse la coltura del fondo per recargli il minor danno possibile, ovvero facesse delle opere per modificare la inclinazione del terreno e la caduta dell'acqua.

Ciò non pertanto in virtù della disposizione dell'art. 645, in cui è prescritto che può cambiarsi e modificarsi la servitù, quante volte non riesca più dannosa al fondo serviente, se il proprietario superiore volesse dare altro giro alle acque nel proprio fondo senza aumentare la servitù, e con notabile suo vantaggio, non potrebbe trovare alcuna opposizione nel proprietario del fondo sottoposto.

Infine circa alla questione fatta per il passato sul punto se il proprietario del fondo inferiore acquistasse alcun diritto sulle acque derivanti dal fondo superiore, in modo che se il proprietario di questo volesse scemarne il volume, ovvero rivolgerle altrove o a proprio uso, possa il primo opporsi a tale divisamento, il Francillo censura ingiustamente il celebre Lepage, perchè riportando le diverse opinioni non sa risolvere la questione, e conchiude col noto adagio che bisogna conciliare gli interessi particolari con quelli generali dell'agricoltura.

Ora però l'articolo 637 del nostro codice è venuto a dirimere tale controversia, stabilendo nel primo comma, che *gli scoli derivanti dell'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve all'effetto d'impedire la loro dispersione.*

E qui ci piace ricordare che la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza del 15 luglio 1871 (*Giuris.* di Torino, VIII, 609) decise che l'art. 536 del Codice civile che dispone che il proprietario del fondo inferiore non possa impedire lo scolo delle acque, deve conciliarsi coll'art. 543 nell'interesse dell'agricoltura, essendo esclusa l'eminenza del danno.

E colla sentenza 25 maggio 1871 (*Giuris.* di Torino, VIII, 476; *La Legge*, XI, 831; *Monitore*, 1871, p. 508) la stessa Corte ritenne che la disposizione dell'art. suddetto, secondo cui il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo dal fondo superiore, trova compimento in quella dell'art. 645, per la quale il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire o a rendere più incomodo l'esercizio della servitù (V. n. 217 a 220); e l'esercizio della servitù di scolo deve ritenersi reso più incomodo pel fondo dominante, se con opere nuove si produca un rigurgito dannoso al fondo medesimo. Nel caso però in cui per parte di taluno si contenda un diritto di servitù di scolo regolarmente acquistato, il magistrato non può, per interesse dell'agricoltura, derogare ai diritti di proprietà del fondo dominante; e ciò tanto più in quanto che la servitù di scolo derivante dalla situazione dei luoghi è già di per sè introdotta a vantaggio dell'agricoltura, e i casi in cui la legge dà facoltà al magistrato di conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà, furono determinati per legge, nè è lecito al magistrato di estenderla ai casi non preveduti.

A tenore dell'art. 536 (prosegue la detta sentenza) i fondi inferiori sono tenuti a ricevere quelle sole acque che naturalmente cadono, o naturalmente scolano dai fondi superiori per la naturale pendenza del terreno, cioè, le acque piovane e le acque sorgive, non quelle versate per opera dell'uomo, nè quelle dirette con arte, anzichè dalla natura del terreno, e tanto meno le acque immonde, ancorchè si tratti di aje o terreni destinati ad uso rustico, che si adoperino anche a disimpegno di esigenze domestiche: quindi erra il giudice che ritiene che l'articolo in esame, accennando all'opera dell'uomo nello scolo delle acque dai fondi superiori agli inferiori, intenda di parlare solo di quelle opere che cangiano il pendio naturale del terreno, e che il fondo inferiore sia tenuto a ricevere anche quell'acqua, che, versata dall'uomo, cada naturalmente.

È bene ora aggiungere che l'art. 536 si riferisce ai fondi che hanno un naturale pendio, per cui è necessario che il fondo infe-

riore riceva le acque che non si potrebbero far risalire: quindi non si riferisce ai fondi che sono a livello, dovendo in tal caso ciascun proprietario fare sfogare le acque con canali, potendo, nel caso che occorra, invocare il disposto dell'art. 606 per ottenere il passaggio con canali attraverso i fondi altrui per scaricarle in un fiume, torrente, ecc.

Qualora poi per causa naturale il corso dell'acqua abbandonasse la sua antica diramazione e ne prendesse una nuova, la servitù del fondo inferiore rimarrebbe sospesa, ma non estinta, giacchè se l'acqua riprendesse il primitivo suo corso, la servitù risorgerebbe per effetto della situazione dei luoghi, perchè essa è imposta dalla legge e si esercita di diritto.

Si avverta che un fondo inferiore potendo essere superiore ad altro più basso, quest'ultimo dovrà ricevere le acque scolanti naturalmente dai due fondi, e così via, via, fino a che le acque non vengano a immettersi in un fiume, lago o torrente.

Quanto poi alle acque piovane, di cui abbiamo già parlato in principio, avvertiamo pure che la Corte d'Appello di Brescia (*Monitore*, 1876, p. 861) decise che, poichè nell'art. 536 la legge impone un obbligo e non conferisce un diritto al proprietario del fondo inferiore, questi non potrebbe reclamare le acque piovane che il proprietario del fondo superiore volesse ritenere o deviare altrove.

E infatti il proprietario del fondo superiore userebbe del suo diritto (V. n. 204) raccogliendo quelle acque come *res nullius*, e potrebbe a tale scopo praticare anche gli opportuni lavori, non tali però che facessero scorrere le acque sul fondo inferiore in modo diverso da quello naturale e con maggior danno. Una servitù che si costituisce all'uopo a favore del fondo superiore sarebbe come una controservitù, ed essa non è dalla legge vietata: in Diritto romano era appellata *servitus fluminis recipiendi*.

Si avverta però che gli scoli derivanti dagli altrui fondi possano costituire una servitù attiva a favore del fondo inferiore all'effetto d'impedire la loro diversione (Si veda in proposito l'articolo 637, tanto per la massima, quanto pel modo di acquistare tale servitù).

Riguardo all'obbligo di dar passaggio dietro compenso sui fondi proprii alle acque che voglia condurre chi ha diritto di servirsene, e così circa lo scarico di acque soprabbondanti, vedansi gli art. 598 al 606.

Di più qualora vi fossero dei terreni che mancassero di scolo naturale potrebbe venire in applicazione il disposto dell' art. 127 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F.

Finalmente la legge mineraria 20 novembre 1859, n. 3755 all'art. 136 stabilisce che i lavori che si riconoscessero necessarii per lo scolo delle acque sono annoverati fra quelli pei quali si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica: quindi può essere applicabile la legge di espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359.

221. Terminiamo questi brevi appunti sull'art. 536 col riferire un brano della pag. 7 del *Trattato delle servitù prediali* di F. S. MALPICA. Il proprietario del fondo superiore, egli dice, è l'assoluto padrone delle acque, potendo disporre di esse a suo pieno talento: ritenerne, per esempio, una porzione raccogliendola in apposito serbatojo, anche tutta se lo voglia; e per tal fatto il proprietario del fondo inferiore non ha il diritto di opporsi: neppure lo potrebbero i proprietarii di altri fondi inferiori, ancorchè avessero costruito delle macchine, nelle quali quell' acqua servisse come forza motrice.

Il PARDESSUS è dello stesso parere e chiude il suo commento colle seguenti parole: « Il proprietario del fondo contiguo a livello inferiore non ha diritto di far conto delle acque scorrenti, se non se al momento in cui lasciano l'estremo confine del fondo superiore ».

E il LAURENT (VII, n. 223) dice a sua volta che l' obbligo del proprietario inferiore di ricevere le acque del fondo superiore non gli dà verun diritto a queste acque. Il proprietario superiore può ritenerle intieramente, essendo sua proprietà esclusiva, anche quando il proprietario inferiore avesse praticati canali o bacini per riceverle. Questi non potrebbe neppur lamentarsi che la vena di una sorgente, che alimentava il suo pozzo, la sua cisterna o la sua fontana, fosse stata troncata mediante lavori fatti sul fondo superiore.

222. Venendo ora a parlare della servitù contemplata dagli art. 537, 538 e 539 del Cod. italiano, che sono stati desunti dagli art. 552, 553 e 554 del Cod. sardo e che non hanno corrispondenti in quello francese, diremo che essa ha principalmente per oggetto l' utilità privata (e diciamo principalmente, perchè in un certo senso anche l' interesse e l' ordine pubblico sarebbero lesi dalle inondazioni col danno dell' agricoltura, coll' aria malsana e

col pericolo della vita dei cittadini) e consiste nell'obbligo imposto al proprietario di un fondo costeggiato od attraversato da un corso di acqua, di tollerare che le sponde o gli argini che erano nel suo fondo a ritegno delle acque e che siano stati distrutti od atterrati, siano riparati o ristabiliti dai proprietarii danneggiati e di tollerare che questi costruiscano ripari resi necessarii dalla variazione del corso delle acque.

Lo stesso dicasi riguardo alla rimozione degli ingombri nei fondi, nei fossi, ecc., per impigliamento di materie.

E qui si noti che per argini s'intendono i rialzi artificiali per evitare che le acque di un canale, di un fosso, ecc. trabocchino, mentre per isponde s'intendono i margini naturali di un fiume, di un torrente, di un canale, di un fosso, ecc.

223. Questa servitù compete a tutti i proprietarii danneggiati o che fossero in grave pericolo di essere danneggiati, sia la distruzione avvenuta per forza maggiore (ossia senza colpa di nessuno, pel solo fatto del deflusso naturale delle acque, massime dal fondo superiore negli inferiori), sia per opera dell' uomo, fosse anche il proprietario, senza distinzione se il fondo sia o no contiguo a quello in cui scorre l'acqua. I proprietarii dei fondi intermedii avranno diritto ad una indennità, se nei loro fondi si rendessero necessarie delle opere (Mattei, II, p. 222; Pacifici-Mazzoni, n. 38).

Questa stessa servitù compete altresì a quelli che hanno diritti reali sui fondi danneggiati, cioè, all'enfitenta, all' usufruttuario, all'usuario e al possessore di buona o mala fede, non già agli affittuarii anticresisti, i quali hanno l'obbligo di denunciare al proprietario il danno od il pericolo di danno, affinchè lo ripari o lo eviti. Essa compete pure tanto se il fondo sia rustico, quanto se sia urbano, potendo anche gli edifici urbani soffrire danni od essere minacciati di danni da un corpo d'acqua (Pacifici-Mazzoni, n. 40).

224. Abbiamo detto di sopra che questa servitù compete tanto se il fondo sia contiguo, quanto se non lo sia. Peraltro, trattandosi di fondi non contigui, compete soltanto quando l'acqua attraverso dei luoghi intermedii giunge o possa giungere a portar loro danno; ma se i fondi intermedii ricevono un utile dallo straripamento dell'acqua, il proprietario più lontano non avrà diritto di risalire sino al corso dell'acqua per difendere il suo podere, potendo, se vuole, fare le opere opportune sul confine di

esso, salvo il diritto che gli possa competere contro il proprietario del fondo contiguo per l'immissione nel di lui fondo delle acque che altrimenti non vi fluirebbero o almeno vi fluirebbero in modo naturale (PACIFICI-MAZZONI, n. 41).

225. La servitù in parola compete contro il proprietario di qualsiasi fondo, sia esso patrimoniale dello Stato, di una provincia di un comune, di un istituto o di un privato: non si può però esercitare contro l'usufruttuario o l'usuario; perchè questi non hanno il potere di riconoscere, nel fondo che hanno in usufrutto o ad uso, la servitù di cui la legge possa gravarlo.

226. Il MERLIN (*Rép.*, v. *Acque piovane*, n. 2), a proposito della distruzione di un argine che serviva di ritegno alle acque, così si esprime:

« Ecco una questione sulla quale il Codice civile francese tace di cui non possiamo ritrovare lo scioglimento che nelle leggi romane. Nel fondo superiore esisteva un argine che vi riteneva le acque piovane e il proprietario di esso lo distrugge: il proprietario del fondo inferiore ha azione per costringerlo a ricostruirlo per ritenere tali acque?

Il § 23 della L. 1, Dig., *De aq. et aq. pl.* decide negativamente. Se però il proprietario del fondo inferiore offrisse di ricostruire a sue spese l'argine distrutto, sia dal proprietario del fondo superiore, sia dalla forza dell'acqua, il proprietario del fondo superiore non potrebbe opporvisi, a meno che non provasse che l'argine gli fosse nocevole, come è detto nella L. 2, § 5, Dig., tit. cit. ».

Il FRANCILLO, commentando gli art. 537, 538 e 539 del Cod. civ., premesso che i primi due rispondono ad un bisogno generalmente sentito nei casi di rotture di sponde e di colmamento di fossi, e che l'art. 539 forma un'aggiunta ed una esplicazione ai due precedenti, dice che per applicare gli art. 537 e 538 bisogna distinguere due casi, cioè, se il danno avveratosi nelle sponde o il colmamento dei fossi sia avvenuto per fatto del proprietario superiore, ovvero per causa naturale.

Nel primo caso il proprietario del fondo sottoposto può obbligare il proprietario superiore alla riparazione: nel secondo caso per la ragione che la servitù non obbliga ad agire, il proprietario inferiore deve subire le conseguenze della servitù, e non può obbligare il proprietario del fondo dominante alle riparazioni. Queste pertanto si debbono eseguire a spese del proprietario o dei pro-

prietarii sottoposti danneggiati, mercè l'autorizzazione giudiziaria e coll'intervento degli interessati, non avendo facoltà il proprietario del fondo serviente di eseguire delle opere nel fondo altrui, perchè ciò costituirebbe sempre un attentato all'altrui proprietà.

227. Parimente se per effetto del colmamento di un canale nel fondo inferiore, il proprietario di quello superiore soffrisse rigurgiti od allagamenti di acqua nel proprio fondo, può obbligare il proprietario inferiore a fare il nettamento e lo spurgo del canale, essendo il danno avvenuto non per causa natural, o per accidentalità, ma per fatto dell'uomo, cioè, per la mancanza dello spurgo e della manutenzione.

228. Egualmente se avviene per accidentalità un franamento di terra dal fondo superiore in quello inferiore, il proprietario di questo non può domandare verun risarcimento di danni, non avendo l'obbligo il proprietario superiore di garantire con siepi o con muri il confine. Se non che per analogia delle precedenti disposizioni può egli coll'autorizzazione giudiziaria fare tutte le opere occorrenti nel fondo superiore per garantire da danni il canale pagando il dovuto indennizzo.

Se peraltro prosegue il Francillo, il danno avvenisse per colpa del proprietario superiore, come per cambiata conformazione o giacitura di suolo o per trasporto o nuova sistemazione di terra, non vi ha dubbio allora che egli sia tenuto verso l'altro al risarcimento dei danni ed alle riparazioni necessarie.

229. Il Pacifici-Mazzoni fa il seguente quesito: Il proprietario del fondo dovrà tollerare soltanto il ristabilimento totale o parziale degli argini distrutti od atterrati, o ancora le opere di manutenzione e di conservazione?

Egli dice che occorre primieramente distinguere di chi siano le opere; imperciocchè se appartengono in proprietà ai vicini e in comune a questi e al proprietario del fondo, è indubitato che egli deve prestare la pazienza per la esecuzione delle opere anche di ordinaria riparazione (art. 676); ma se appartengono al proprietario del fondo, egli non è obbligato di tollerare che il ristabilimento parziale o totale.

È ben vero che nell'art. 537 si legge *ripararli, farvi le occorrenti riparazioni*, e nell'art. 539 *conservazione delle sponde e argini*; ma quando mettiamo queste espressioni in relazione col fatto considerato dalla legge, cioè argini distrutti od atterrati conviene per necessità veder comprese nell'espressione distrutti, at-

terrati, il doppio caso di distruzione e atterramento parziale o totale, e così riferire alla distruzione e atterramento parziale il riparare.

Questa considerazione trova conferma nell'articolo 504 in cui è chiamato riparazione il rinnovamento intero o di una parte notabile degli argini (Pacifici-Mazzoni, op. cit., n. 46).

Da ciò però non ne deriva che i proprietarii dei fondi minacciati non abbiano verun mezzo di prevenire il danno. Sovrastando il pericolo, per non essere gli argini convenientemente mantenuti, essi proprietarii possono, secondo la varietà delle circostanze, ottenere che si provveda per ovviare il pericolo, e s'ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione per i danni possibili; e mancando il proprietario all'uno o all'altro, il giudice può autorizzare i vicini ad eseguire quelle opere, le quali sieno atte a prevenire la distruzione degli argini (art. 669), o può invocare la disposizione dell'articolo 592 in cui è detto che ogni proprietario deve permettere l'accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempreché ne venga riconosciuta la necessità, affine di costruire o riparare un muro od altra opera, propria del vicino od anche comune.

La legge però ragionevolmente accorda al proprietario il diritto di eseguire a sue spese le operazioni di costruzione o riparazione e solo dà facoltà ai vicini di farle, quando il proprietario non voglia eseguirle. Queste opere per altro devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo non ne risenta danno, premessa l'autorizzazione giudiziaria, sentiti gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque.

Riepilogando diremo che per esercitare tali diritti e metter mano sul fondo altrui, occorre:

1.° Che il proprietario del fondo, fosso, ecc. sia interpellato e si rifiuti alle riparazioni, costruzioni, ecc. degli argini o delle sponde o alla rimozione degli ingombri;

2.° Che un danno sia derivato, o che vi sia solo pericolo di danno, ma grave, se si tratta delle sponde o degli argini;

3.° Che i proprietarii danneggiati, o in pericolo, abbiano ottenuto l'autorizzazione giudiziaria, la quale sarà data con sentenza;

4.° Che siano sentiti gli interessati, ossia i proprietarii limitrofi, i quali possono essere citati a intervenire in causa, a senso degli art. 201-205 del Cod. di procedura civile, ed essere aderenti

o opponenti a concorrere nelle spese che necessitano per le operazioni, costruzioni, ecc. La sentenza quindi, premessa, occorrendo, relazione peritale, determinerà se le opere siano vantaggiose anche agli opponenti e specificherà le opere stesse, con autorizzazione negli attori ad eseguirle.

Abbiamo già detto che tali opere devono eseguirsi in modo che il proprietario del fondo non ne soffra danno, cioè, un danno continuato, dovendo invece sopportare quello che è inerente alla esecuzione, e conseguentemente che derivi dal calpestamento delle erbe o messi, dal passaggio dei manuali, dal deposito di materiali, ecc.

Abbiamo pur detto che si devono osservare i regolamenti speciali sulle acque, lo che si riferisce al caso di rottura di argini di fiumi o torrenti (art. 537) ed in proposito si deve osservare il regolamento approvato con decreto reale 25 marzo 1888, n. 5379, relativo alla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua; così la legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, Alleg. F, agli art. 91 e seguenti colle modificazioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, non che la legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulla derivazione di acque pubbliche ed il relativo regolamento 26 novembre 1893, n. 710.

230. Nell'articolo 538 si accenna agli ingombri di materiali impigliati in un fosso, rivo, scolatoio od altro alveo da poter danneggiare o che danneggino effettivamente i fondi vicini. Coll'articolo 539 è detto che tutti i proprietarii, ai quali torna utile la conservazione delle sponde o degli argini e la rimozione degli ingombri, sono tenuti a tale conservazione e rimozione e che la spesa dev'essere ripartita in ragione del vantaggio che ciascuno ne riceve.

Se non se ne curano vi potranno essere obbligati da qualsiasi dei proprietarii danneggiati o che temono di esserlo, salvo il risarcimento dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini, o alla formazione degli ingombri. Per altro l'autorità giudiziaria deve venire in soccorso di quei proprietarii poveri, ai quali lo sborsare in una sola volta l'ammontare della loro quota di spese sia gravoso o possibile soltanto contraendo un debito. In tal caso l'autorità giudiziaria potrà adottare il temperamento di condannarli al pagamento di una rendita annua garantita, se ne stimi il caso, da ipoteca (Pacifici-Mazzoni, n. 156).

231. Se il proprietario del fondo costeggiato o attraversato da un corso d'acqua, abbia riparato sponde o argini senza interpellare i vicini, a cui l'opera era utile, egli può chiedere loro il rimborso delle spese sostenute, ma perciò fare ha l'obbligo di provare che esse erano utili e tali che i vicini non avrebbero potuto fare opposizione alla loro esecuzione e di più che abbia agito in tutta buona fede nell'interesse comune [1] (PACIFICI-MAZZONI, n. 57). Lo stesso dicasi se le riparazioni sieno state eseguite da uno o più vicini.

Se i guasti furono causati dal fatto dell'uomo, le spese saranno a carico di lui, qualunque esso sia.

Crediamo poi utile di ricordare che la Corte di Cassazione di Napoli ritenne che il proprietario di un fondo danneggiato in conseguenza della rottura degli argini di un torrente, non ha diritto di costruire un muro, che garantendolo da altre possibili inondazioni, ne riversi tutto il danno sulla proprietà dal vicino (Sentenza 16 marzo 1875; *La Legge*, XVI, I, 382).

232. Aggiungiamo ora che anche per la retta applicazione dell'art. 538 occorre far capo alle disposizioni speciali della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche e segnatamente agli art. 91 e seguenti in quanto si riferiscono agli scolatoi pubblici ed all'obbligo della loro nettatura, con avvertenza alle modificazioni introdotte dalla legge 30 marzo 1893, n. 173. E qui si noti che la L. 2, § 6, Dig. *De aq. et aq. pl.* diceva: « *Apud Namusam est si aqua fluens iter suum stercore obstruxerit et ex restagnatione superiori agro noceat, posse eum inferiori agi ut sinat purgari* ». Ciò che dicesi dello sterco è applicabile al limo, alla ghiaia e simili (vedasi VOET, l. XXXIX, t. III, n. 2, in fin.; MERLIN, Rep., v. *Curage*, nettatura).

Così pure per la retta applicazione dell'art. 539 è d'uopo ricorrere alla citata legge sulle opere pubbliche e specialmente agli art. 105 e seguenti relativi alla costituzione dei consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche, badando alle modificazioni della legge del 30 marzo 1893.

---

[1] Giova però avvertire che la Corte d'Appello di Torino colla sentenza 29 ottobre 1873 (*Giuris.* di Torino, XI, 886) decise, che il proprietario che nel proprio terreno fece ripari ad un torrente, non può costringere i vicini a concorrere nel pagamento delle spese incontrate sotto pretesto che quei ripari siano utili anche ai loro beni, se prima non li chiamò davanti all'autorità competente per sentirli, e non fu autorizzato ad intraprendere quelle opere.

233. A questo proposito nella *Pratica legale* (p. II, t. 3.°, pag. 12) si dice che colui che è proprietario di un' acqua inserviente a di lui benefizio, come anche al giro delle ruote di altri molini e filatoi ed all' irrigazione di beni, è in diritto di obbligare gli utenti dell'acqua a contribuire alle spese dello spurgo e della manutenzione della *bealera* per cui l' acqua si conduce, ancorchè in fatto non appaia che quegli utenti abbiano per lo passato a tali spese contribuito.

E dovendo il contributo essere proporzionato al benefizio che ciascuno risente dall'uso dell'acqua, ne succede che, dati due edifizii di acqua, uno inferiore all'altro, il padrone dell'edifizio superiore è solamente tenuto a concorrere alla spesa occorrente pel corso della bealera sino a tale suo edifizio, e non per il successivo corso tendente a benefizio di altri utenti (v. anche RICHERI, *Instit.*, § 1564 e DUBOIN, VIII, pag. 443 e 842).

234. Il FRANCILLO, comentando l' art. 539 del Cod. civ. dice che esso forma un' aggiunta ed una esplicazione ai due precedenti. Infatti, egli soggiunge, se il proprietario soggetto vuole per suo conto riparare l' argine o spurgare il canale, e non può obbligare il proprietario superiore a farlo, non però questi può esimersi dall' obbligo di contribuire alla spesa quante volte l'opera gli torni di utile e di giovamento.

È lo stesso per tutti i proprietarii che ricavano vantaggio per tali operazioni. Sono questi principii di equità e giustizia naturale che il legislatore non poteva fare a meno di riconoscere e far rispettare.

È necessario poi che la ripartizione della spesa occorrente per tali opere si faccia in proporzione dei vantaggi che ciascuno ritrae dal benefizio delle acque; quindi se uno dei proprietarii si serve dell'acqua per animare un opificio e l'altro per semplice irrigazione o per bere non v'ha dubbio che debbono contribuire, secondo l'utile che ricavano da tale uso, prescindendo dalla estensione del fondo: di modo che se il primo ha una quantità di terreno molto minore del secondo può contribuire molto di più in vista della speculazione e della industria che esercita.

E qui il perito nella misura di tali vantaggi dev'essere bene accorto e prudente, facendo esatte osservazioni locali.

Per riguardo infine al risarcimento dei danni, questi possono essere di molto superiori alla spesa delle riparazioni, e ne deve rispondere colui che vi ha dato causa.

È inutile del resto dare norme su tale proposito, dovendo il perito osservare ed esaminare esattamente lo stato dei luoghi.

Il CARABELLI a sua volta osserva (sugli art. 537-539), che le opere da eseguirsi richiedono spese, e queste sono a carico di coloro che ne risentono un utile: per cui i cointeressati saranno chiamati in via amichevole, e, nel caso di disaccordo, in via giudiziaria, per determinare la spesa complessiva; al quale scopo occorre un giudizio tecnico, e così sarà specificata la spesa che ciascuno deve sostenere in proporzione dell'utile che ne ricava, da determinarsi pure con giudizio tecnico.

Qualora però le distruzioni, gli atterramenti delle sponde e degli argini o gli ingombri fossero causati dal fatto dell'uomo, i proprietarii suddetti avrebbero diritto di essere rifusi delle spese e risarciti dei danni da chi ne fu causa; contro il quale potrebbe aver luogo anche un'azione penale, come nei casi previsti negli art. 678 e seg. del Cod. pen. del 1859 (art. 422 e seg. di quello vigente del 1889).

(Giurisprudenza).

SOMMARIO.

235 e 200. Fondi inferiori: sono soggetti a ricevere le sole acque che naturalmente scorrono dai fondi superiori, non quelle direttevi dal fatto dell'uomo.

236 e 210. Vi sono però comprese le acque defluentivi a seguito di irrigazione e quelle che si spandono per straripamento di un fiume.

237 e 202. Non vi sono comprese le acque che vi si introducono per ragioni d'industria o artificialmente: acque impure.

238. In ciò che riguarda la defluenza delle acque il rapporto di fondo superiore a fondo inferiore non va limitato fra il monte e il piano: anche in ampie pianure può verificarsi tale rapporto; non si deve frapporre ostacolo alla libera decorrenza delle acque, ecc.

239. e 213. La servitù di scolo è creata dalla natura: la legge non fa che riconoscerla; ne segue che i fondi inferiori tutti vi sono sottoposti a chiunque appartengano; strade pubbliche, ecc.

240 e 241. Il proprietario del fondo superiore non può valersi dei mezzi naturali e artificiali per scaricare le acque sul fondo inferiore: nè può cambiare con opere artefatte la direzione naturale delle acque; responsabilità dei danni.

242. Proprietario di fondi invasi dall'irrompere delle acque: gli è lecito di difendersene anche con danno dei fondi vicini, se non può fare diversamente; il proprietario leso però ha diritto al risarcimento dei danni.

243. Chiusura del fondo superiore: giuridicamente non aggrava in generale la servitù di scolo.

244. Acqua che mediante un riparo naturale si dirigeva in tutto o in parte altrove: toglimento di quel riparo; il proprietario inferiore può querelarsi di un aggravamento di servitù.

245, 246, 217 e 223. Principio che il proprietario superiore non può render più gravosa la servitù: si applica anche ai fondi inferiori non contigui; questo principio è rigoroso e assoluto e non ammette eccezioni di pioggie dirotte o di turbini.

247. Servitù di scarico naturale di acque: alla natura di questa servitù non ripugna la esistenza di un canale artificiale; se però tale opera costituisce aggravamento di servitù dà luogo all'azione di manutenzione a favore del fondo serviente.

248 e 215. Alzamento di livello di una strada in guisa che le acque scorrano ristrette in canale posto al lato di essa: non costituisce aggravamento di servitù; il proprietario superiore può facilitare lo scolo naturale delle acque per la coltura del suo fondo, quando non c'è per esse un punto fisso di uscita; voragini di scarico nel fondo serviente; manutenzione.

249. L'art. 543 del Cod. civ. si applica solo alle acque correnti naturalmente: chi subisse lo scolo legale contemplato dall'art. 536 non può pretendere che seguiti, se non ha, nei modi stabiliti dall'art. 541, convertita questa servitù in attiva.

250. Alzamento di un argine di fiume pubblico: elevazione di livello del terreno confinante per opera del proprietario frontista; impedimento al fondo dominante dello scarico delle acque; al proprietario di questo non compete azione contro lo Stato per l'impedito esercizio della servitù; spese necessarie per continuare l'esercizio di una servitù; devono farsi dal padrone del fondo dominante.

251. Servitù legale di scolo di acque: colui al quale spetta non può accrescerla a danno altrui; immutazione di giardino superiore in edifizio; proprietario inferiore; azione negatoria della servitù di scolo.

252. Servitù legale di scolo di acque: non s'intende rinunziata se non in forza di un titolo o di un fatto incompatibile con essa; carrata o strada privata; pioggie straordinarie; scolo nel fondo inferiore attraverso la carrata.

253. Costruzione di ferrovia: cessione di terreno per essa e per ogni opera accessoria; comprende il terreno necessario pel cavo destinato a scaricare le acque della ferrovia; la società costruttrice di questa non può versare nei rimanenti fondi del cedente le acque scolanti dai terreni ceduti, se ciò non avveniva anche prima della cessione, ecc.

254. Uso di un'acqua a vantaggio dei due fondi, superiore e inferiore, attraversati da essa: è questione di ordinario compossesso, se l'uso del fondo superiore è da coordinarsi con quello del fondo inferiore.

255. Scolo naturale delle acque dalla parte superiore del fondo proprio nella parte inferiore di esso: non si perde per la vendita di questo.

256. Risaja: infiltrazioni nel fondo inferiore; servitù maggiore di quella che dipende dalla situazione dei luoghi.

257. Servitù naturali derivanti dall'art. 536 del Cod. civ.: dánno diritto all'azione di manutenzione.

258. Restauri necessarii agli argini di torrenti: omessa domanda di autorizzazione giudiziaria; non dispensa i proprietarii dei fondi dall'obbligo di concorrere alla spesa anticipata dall'intraprenditore.

259. Argini atterrati: danneggiati; diritto alla loro riparazione; l'art. 537 del Cod. civ. si applica anche agli argini a difesa delle acque pubbliche.

260. Opere di semplice, ma indispensabile manutenzione: non sono obbligatorie pel proprietario dell'argine, nè, ove trascuri di farle, glie se ne può ingiungere la esecuzione, ecc.

261. Proprietario di un fondo danneggiato da un ingombro formatosi in un fosso scorrente nel fondo altrui: ha facoltà di rimuoverlo a proprie spese; autorizzazione giudiziaria, ecc.

262. Abbattimento di parete inducente nel fondo inferiore un riversamento di sassi: ammissibilità della relativa azione.

263. Ingombri formatisi in un fondo, in un fosso o rivo per materie impigliatevi: inapplicabilità dell'art. 165 della legge sui lavori pubblici.

264. Patto di concorrere alle spese necessarie pel mantenimento di un fosso di scolo: va inteso nel senso che ciascuno per la sua parte eseguisca quanto è necessario, ecc.

235. I fondi inferiori sono soggetti a ricevere quelle sole acque le quali naturalmente cadono e naturalmente scorrono dai fondi superiori per la naturale pendenza del terreno, quali le piovane ed altre simili, e non quelle dirette verso di essi dal fatto dell'uomo, come, per esempio, quelle provenienti dagli usi domestici e gettate nell'aja e da questa scolanti nel sottoposto fondo (*La Legge*, 831, XI, C. C. di Torino, 25 maggio 1871; Petazzi c. Bo).

236. La servitù legale derivante dalla situazione dei luoghi, e per la quale i fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che scolano naturalmente dai più elevati, non si limita alle sole acque defluenti per pioggia o a seguito di irrigazione, ma si estende anche alle acque che si spandono dietro straripamento di un fiume o torrente.

Può bensì il proprietario del fondo serviente premunirsi con opere dall' innondazione del torrente o fiume, ma non impedire con esse quel naturale esito delle acque che avrebbe luogo mediante il passaggio nel fondo inferiore (*La Legge*, 471, III, C. d'app. di Parma, 21 aprile 1863; Ugoletti c. Manara).

237. Il proprietario del fondo inferiore è bensì tenuto a ricevere le acque piovane e sorgive del fondo superiore, ma non quelle che vi s' introducono per ragioni d' industria.

Non è lecito al proprietario del fondo superiore di deteriorare le condizioni di quello inferiore rendendo morchiose od altrimenti impure le acque.

Il proprietario del fondo inferiore può opporsi quand' anche le acque superiori o artificialmente introdotte o rese impure non

isbocchino direttamente nel suo fondo, ma vi entrino passando per un condotto pubblico (*La Legge*, 962, IV, C. C. di Napoli, 28 maggio 1864; Decurtis c. Lombardi).

238. La servitù *natura loci*, disposta dall'art. 536 del Codice civile a carico del fondo inferiore, di ricevere le acque che naturalmente defluiscono dal fondo superiore, ha la sua ragione in una necessità di pubblico e privato vantaggio.

Il rapporto di fondo superiore a fondo inferiore sarebbe male inteso col limitarlo fra il monte e il piano.

Anche in ampie pianure può verificarsi un siffatto rapporto, ogni volta che le acque sorgenti o cadute per pioggie in un fondo vengono dalla legge statica della loro mobilità sospinte sopra altro fondo sia pure che il dislivello fra l'uno e l'altro non sia molto rimarchevole.

Non varrebbe il dire che la pendenza di un fondo sull'altro non è effetto della costituzione geologica primitiva, ma di mere accidentalità, quando non sia provato che queste furono opera della mano dell'uomo per rendere più elevato un fondo dirimpetto all'altro.

Data la situazione di superiore o d'inferiore fra due fondi, il proprietario di questo non può frapporre ostacolo alla discesa delle acque da quello.

Siffatti ostacoli sarebbero un'infrazione dell'obbligo imposto dalla legge al proprietario del fondo inferiore: quindi il diritto correlativo nel proprietario del fondo superiore di toglierli in tempi normali con le vie giuridiche, in contingenza improvvisa con le vie di fatto reclamate dalla difesa della proprietà.

Non vien meno l'esercizio di un tale diritto nel proprietario di un fondo superiore per ciò che, avendo egli introdotto in esso molta quantità di acqua per l'irrigazione, essa fu aumentata da quelle pluviali per modo che devono defluire nel fondo inferiore. La parte defluita è da ritenersi pluviale.

Neppure nel proprietario del fondo superiore può venir meno il diritto di levare gli ostacoli posti dal proprietario del fondo inferiore alla scesa delle acque, perciò che talvolta non gli abbia fatti rimuovere: un diritto non può estinguersi per atti contrari transeunti, per quanto sieno ripetuti, quando possono spiegarsi come effetto di tolleranza e di precarietà (Sentenza della Corte d'Appello di Parma, 2 novembre 1883; Abbati c. Lolotta; *M. Trib.* Mil. 1883, 1104; *La Legge* 1884, I, 22; *Bett.* 1884, 1).

239. L'articolo 536 del Codice civile nella sua prima parte altro non fa che riconoscere ed erigere in disposizione di legge una servitù creata dalla natura.

Siccome è la natura che crea la servitù di scolo, così ne viene che tutti indistintamente i fondi inferiori vi sono sottoposti, senza che valgano per liberarli da quest' onere la qualità ed il carattere della persona o dell'ente che li possiede, nè l'uso a cui sono destinati.

Le pubbliche strade, siano pur comunali o provinciali, debbono soffrire la suddetta servitù di scolo; salvo per esse, come anche per gli altri fondi destinati ad uso pubblico, il promuovere la deviazione o il regolamento delle acque per causa di pubblica utilità quando ne sia il caso.

Havvi aggravamento di servitù di scolo ogni volta che il proprietario del fondo superiore, con qualche lavoro, inverta e turbi l'ordine della natura.

Il divieto fatto in proposito al proprietario del fondo superiore deve moderarsi al principio che mentre è consentito a chiunque di promuovere, nei limiti di legge, il proprio utile, non gli è permesso con ciò di recare sensibile danno a quello altrui (Sentenza del Tribunale di Bologna, 8 febbraio 1881; Manara c. Comune d' Imola; *R. Giur.* Bol. 1881, 151).

240. Una servitù derivante dalla situazione dei luoghi, deve esercitarsi secondo la sua propria natura e non deteriorare la condizione dei fondi inferiori.

E perciò abusa della servitù di scolo quel proprietario il quale si vale dei mezzi naturali ed artificiali per scaricare le acque del fondo proprio a danno del fondo inferiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 11 gennaio 1877; *Foro* 1877, I, 413).

241. Al proprietario del fondo superiore non è lecito il cambiare, con opere artefatte, la direzione naturale delle acque a pregiudizio del fondo inferiore.

Egli è quindi responsabile dei danni che derivino al fondo inferiore dalla formazione di un nuovo canale raccoglitore, quand' anche gli straripamenti e le innondazioni, causa diretta del danno, sieno in parte conseguenza di pioggie straordinarie (articolo 536 del Cod. civ.).

La colpa, estremo dell' azione di danno, è insita nel fatto di avere eseguito contro il disposto di legge, un' opera nuova che

aggrava la condizione dei fondi servienti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 gennaio 1884; Comune di Crescentino c. Comune di Fontanetto Po; *M. Trib.* Mil. 1884, 171; *Giur.* Tor. 1884, 245; *Annali* 1884, 125; *La Legge* 1884, II, 120).

242. L'esercizio del diritto di proprietà è limitato dalla necessità di evitare il danno altrui.

È lecito al proprietario di fondi invasi dall' irrompere delle acque difendersi anche con danno dei fondi vicini, ma solamente in caso di forza maggiore e quando non vi sia altro mezzo di difesa. Il proprietario pertanto, che sia danneggiato dal proprietario limitrofo per la costruzione di ripari che abbiano alterato il corso delle acque, ha diritto di agire contro di lui per il risarcimento dei danni e la restituzione delle acque nel pristino corso.

Non può un proprietario fare opere *usque ad aemulationem* (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 20 febbraio 1878; Morana c. De Gregorio; *Foro*, 1879, I, 119).

243. La chiusura del fondo superiore giuridicamente non aggrava in generale la servitù del fondo inferiore di ricevere lo scolo delle acque (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 31 maggio 1878; De Michele c. Lisi; *Foro*, 1879, I, 96).

244. La servitù del fondo inferiore di ricevere le acque che scolano dal fondo superiore, è limitata allo scolo che avviene solo per opera e forza della natura.

Quindi se trattasi di acqua, che mediante un riparo naturale o un riparo artificiale, purchè vetusto, si dirigeva in tutto o in parte altrove con minor danno del fondo inferiore, tolto per opera dell' uomo quel riparo, l'acqua non iscola più naturalmente nel fondo inferiore, e il proprietario di questo ha diritto di querelarsi di un aggravamento della servitù, senza che all' uopo occorra dimostrare che il proprietario del fondo superiore agì con intenzione di nuocere o con eccesso.

Quand' anche nel di lui operato non ricorrano questi vizi, è debito dell'autorità giudiziaria di ordinare i provvedimenti necessari a conciliare l' interesse del proprietario superiore coll' interesse del proprietario inferiore alla difesa della sua proprietà dai deterioramenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 29 dicembre 1877; Angelini c. Devoti; *M. Trib.* Mil. 1878, 185; *G. Trib.* Mil. 1878, 230; *Giur.* Tor. 1878, 147; *Annali* 1878, 156; *La Legge* 1878, I, 319; *Bett.* 1878, 481; *G. Pret.* 1878, 135).

245. L'art. 536 del Cod. civ., che vieta al proprietario del fondo superiore di far cosa alcuna che renda più gravosa la servitù naturale di scolo delle acque cui sono soggetti i fondi inferiori, si applica anche quando il fondo inferiore, che risente danno per opere eseguite in un fondo superiore, non sia contiguo a questo.

La servitù che non fu in origine validamente costituita non si acquista colla prescrizione decennale mediante la sola trascrizione del titolo generico di acquisto del fondo che si pretende dominante, occorrendo a tale effetto la trascrizione del titolo speciale costitutivo del *gius* di servitù, od almeno una espressa menzione dell'esistenza di questo diritto nell'atto di alienazione del fondo, regolarmente trascritto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 19 maggio 1883; Bò c. Sabattini; *Annali* 1883, 232; *R. Giur.* Bol. 1883, 257; *G. Pret.* 1883, 74).

246. Le disposizioni degli articoli 536 e 591 del Cod. civ., in virtù dei quali il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore di ricevere le acque che defluiscono naturalmente dal fondo superiore, ed ogni proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere sul fondo del vicino, sono disposizioni rigorose ed assolute.

Conseguentemente a sottrarre una costruzione all'impero di dette disposizioni non varrebbe la circostanza che soltanto in casi eccezionali (di pioggie dirotte o di turbini) le acque piovane vengano a riversarsi direttamente dalla costruzione stessa sul fondo vicino (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 18 febbraio 1882; Beatrici c. Pedersoli; *Cass.* Tor. 1882, I, 122).

247. Ove si tratti di servitù di scolo di acque dal fondo superiore in quello inferiore, bisogna innanzi tutto distinguere lo scolo naturale per la situazione dei luoghi, da quello di scarico artificiale di acqua sovrabbondante.

Erra la sentenza che per la servitù naturale di scolo, prevista dall'articolo 536 del Codice civile, richiede il titolo anche in possessorio, dacchè per questa, come per qualunque altra servitù stabilita dalla legge, tiene luogo del miglior titolo la legge stessa.

Alla natura di una servitù di scarico naturale di acque non ripugna l'esistenza di un canale artificiale.

Ove questa ed altra consimile opera costituisca servitù od aggravamento di servitù, potrebbe dar luogo ad un'azione in ma-

nutenzione a favore del proprietario del fondo serviente (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 29 dicembre 1879; Ravignani c. Mosconi; *Temi* Ven. 1880, 113; *La Legge* 1880, I, 266).

248. In tema di servitù naturale di acque, la innovazione di alzare il livello di una strada, in maniera che le acque invece di scorrere per tutta la sua superficie nella voragine del fondo serviente, scorrano ristrette in canale posto al lato di essa, non costituisce aggravamento.

A ciascuno è dato servirsi della cosa propria in maniera assoluta, salvo di uniformarsi alla legge ed al regolamento.

La legge non vieta al proprietario del fondo dominante il diritto di facilitare e di volgere lo scolo naturale delle acque per la conservazione e coltura del fondo, quando non vi è per esse un punto fisso di uscita.

La conservazione delle strade impone l'obbligo di allacciare le acque in un canale con lo sbocco nel punto medesimo dove da tempo immemorabile si trova.

Le voragini di scarico, esistenti nel fondo serviente, devono essere mantenute in buono stato dal proprietario del fondo: il quale, se per mancanza di pulizia, ne risente danno, non ha diritto di rivolgersi pel rifacimento al proprietario del fondo dominante (Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 30 maggio 1881; Comune di Ugento c. Rovito: *R. Giur.* Trani 1881, 705).

249. Le disposizioni dell'art. 543 del Cod. civ. non si applicano che alle acque correnti naturalmente.

Trattandosi di acque private, derivate da fiume, e che, dopo avere servito alla rotazione di un molino, sono per un acquedotto manufatto deviate ancora dal fiume, mal si pretenderebbe dal proprietario del fondo attraversato, coll'invocare l'art. 543, che le acque stesse abbiano a scaricarsi piuttosto in un punto che in un altro, quando non potesse vantare atti possessorii valevoli a costituire servitù sia sull'acqua privata, che sull'acquedotto per cui essa decorre.

Chi subisce lo scolo legale contemplato dall'art. 536, non può pretendere che seguiti, se non ha, nei modi stabiliti dall'articolo 541, convertita questa servitù in attiva, così da potersi fare in essa mantenere, o potere ov'è duopo, prescrivere.

In conseguenza l'acqua servente ad un opificio privato, e che per un acquedotto pure privato si scarica nel fondo del vicino, non può essere materia, per ciò solo che il vicino la attinga e

se ne valga, per un possesso legittimo, nè può attribuirgli ragione di condominio o di servitù che impedisca allo utente superiore di fare sulle acque stesse e nel suo corso tutte quelle variazioni che gli talentino (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 febbraio 1883; Lavelli c. Mapelli; *Giur.* Tor., 1883, 340).

250. Se in conseguenza dell' alzamento di un argine fatto in fiume pubblico dello Stato, siasi elevato il livello del terreno confinante per opera del proprietario frontista, e con cio siasi impedito al fondo dominante lo scarico delle acque che, mediante un sottopassante per la proprietà del frontista, si scaricavano nel fiume pubblico, al proprietario del fondo dominante, pel preteso danno derivante dall' impedito esercizio della servitù, non compete azione di risarcimento contro lo Stato che procedette ai lavori di alzamento delle acque.

Ciò avviene anche se l'acquedotto si scaricasse direttamente nel fiume ove furono eseguiti i lavori, ed in conseguenza dell'innalzamento dell' argine, fatto nell' interesse pubblico e reclamato da forza maggiore, fosse stato impedito l' ulteriore scarico delle acque colaticcie.

Le spese necessarie per continuare nell'esercizio di una servitù devono farsi dal padrone del fondo dominante, al quale sono di giovamento, e non dal padrone del fondo serviente, quando per volontà propria ne abbia impedito l'esercizio (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 22 luglio 1881; Ministero dei lavori pubblici c. Cavallini; *Temi* Ven. 1881, 387).

251. Colui al quale spetta la servitù legale dello scolo di acque non può col proprio fatto accrescerla a danno altrui.

Immutato il giardino superiore in edifizio, ben può il proprietario del fondo inferiore intentare contro il proprietario del primo l' azione negatoria della servitù di scolo di acque (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 17 dicembre 1881; Fontes c. Cilento; *G. Pret.* 1882, 132; *Gazz. Proc.* XVII, 332).

252. La servitù legale di scolo di acque non s' intende rinunciata se non in forza di un titolo, o di un fatto, assolutamente incompatibile con essa.

Quindi se fra due proprietarii confinanti si pattuisce che sulla linea di confine abbia a formarsi una carrata, o strada privata, per costante transito delle persone e per trasporto dei prodotti dei due fondi, tale patto non vale ad impedire che nei casi

di grosse e straordinarie pioggie le acque del fondo superiore di uno di quei proprietarii scolino nel fondo inferiore attraversando la carrata (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 20 aprile 1881; Mazzacorati c. Ratta; *R. Giur.* Bol. 1881, 124).

253. Il privato, che, per patto stipulato col costruttore della ferrovia, gli cedette tanta parte di terreno quanta sarebbe stata necessaria per quella costruzione e per ogni opera accessoria, resta obbligato anche alla cessione del terreno necessario per il cavo destinato a scaricare le acque della ferrovia.

La società costruttrice, che ebbe dal privato la cessione dei terreni, non può versare nei rimanenti fondi del cedente le acque scolanti dai terreni avuti in cessione, se non si tratta di acque che già naturalmente scolassero in quel senso prima della cessione e che non abbiano subìto alcuna alterazione in aggravio del fondo serviente per effetto delle opere eseguite.

Una ragione di servitù che si pretenda da uno dei litiganti sul fondo di un terzo non può discutersi fra loro e decidersi senza il contradditorio di quel terzo o la sua legittima contumacia (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 31 gennaio 1883; Frova c. Peringotti; *Giur.* Tor. 1883, 243).

254. È questione di ordinario compossesso, nel suo esercizio da parte di due o più coutenti, quello di usare del corso di un' acqua a vantaggio dei due fondi, superiore ed inferiore, attraversati da essa, se l'uso del fondo superiore è da coordinarsi con quello del fondo inferiore (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 21 dicembre 1876; Trezza c. Liorsi; *Temi* Ven. 1877, 104; *G. Trib.* Mil. 1877, 547).

255. Lo scolo naturale delle acque dalla parte superiore del fondo proprio nella parte inferiore di esso, non si perde per la vendita di questo, ma continua ad esercitarsi a titolo di servitù legale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 giugno 1884; Villa c. Strada; *Giur.* Tor. 1884, 579; *La Legge*, 1884, II, 515; *Bett.* 1885, 89).

256. Chi coltiva a risaia un fondo dal quale, per la qualità del terreno, l'acqua filtra espandendosi nel fondo inferiore, usurpa una servitù maggiore di quella che dipende dalla *situazione dei luoghi* (Sentenza del Tribunale di Pavia, 6 marzo 1879; Cattaneo e Formenti c. Rizzi; *G. Trib.* Mil. 1879, 292.

257. Compete l'azione di manutenzione in materia di servitù naturali derivanti dall'articolo 536 del Codice civile, il cui

titolo è nella legge (Sentenza del Tribunale di Catania, 20 dicembre 1880;[1] Nicotera c. Guglielmo; *G. Pret.*, 1881, 38).

258. L'omessa domanda di autorizzazione giudiziaria ad eseguire i restauri necessarii agli argini di torrenti, non dispensa i proprietarii dei fondi dall'obbligo di concorrere alla spesa anticipata dall'intraprenditore dei lavori in proporzione del vantaggio risentito (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 12 febbraio 1880; Bizzelli e Cambi c. Conti; *Temi* Ven. 1880, 169).

259. La disposizione dell'art. 537 del Cod. civ., che facoltizza il danneggiato ad eseguire riparazioni negli argini esistenti nel fondo altrui, se atterrati e distrutti, si applica tanto nel caso in cui gli argini siano a difesa da acque piovane o private, quanto se siano posti a riparo dalle acque pubbliche di un fiume o torrente (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 20 febbraio 1889; Magnani c. Varalda; *Giur. it.*, 1889, 252).

OSSERVAZIONI.

La Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 25 settembre 1883; Weill-Weiss c. Ospedale di Pavia e Salvadeo (*Foro it.*, 1884, I, 127 e *Giurispr.* di Torino, 1883, 1002) interpretando l'art. 537 decise analogamente che, data la sussistenza di un argine naturale od *artificiale*, che sia utile o serva alla tutela non solo del fondo del proprietario dell'argine, ma altresì dei fondi di altri proprietarii, possono questi, anche in mancanza della costituzione di un consorzio, impedire allo stesso proprietario dell'argine la distruzione parziale o totale di esso.

Vedasi pure, sempre relativamente all'interpretazione del predetto art. 537, la nota dell'egregio prof. S. GIANZANA (*id.* 1880, I, 1200) alla sentenza della Corte d'appello di Venezia 2 settembre 1880 riassunta al n. 260.

La Cassazione di Torino nella surriassunta sentenza osservava:

« Attesochè l'ampiezza dei termini in cui è concepito l'art. 537 del Cod. civ. non acconsente la limitazione che tenta d'introdurvi la ricorrente, non bastando d'altronde a togliere l'utilità privata, ed a far cessare la ragione di diritto civile, la circostanza che l'argine serva a tutela delle acque pubbliche.

Attesochè la limitazione o distinzione medesima è viemeglio respinta dalla ragione della legge, intesa a favorire l'agricoltura, essendo anzi più rilevanti e frequenti i pericoli di pregiudizio, cui sono sottoposti i fondi adiacenti o vicini ai corsi maggiori d'acqua, e così ai fiumi o torrenti, in confronto di quelli che fronteggiano un semplice canale privato.

Attesochè un argomento decisivo in proposito è somministrato dall'origine storica dell'art. 537 del Cod. civ. in discorso, il quale fu ricopiato dall'ar-

[1] Altrove è citata questa sentenza colla data del 29 dicembre 1880.

ticolo 552 del Cod. civ. albert.. essendochè dai motivi legislativi del Codice stesso si raccoglie che si parlò ripetutamente in seno alla Commissione dei *fiumi e torrenti*, e che per chiarire qualmente gli intendenti, giusta la loro competenza di quell'epoca, non erano esonerati dall'obbligo di invigilare ai ripari contro i fiumi, si aggiunse l'inciso: « osservati sempre i regolamenti speciali sulle acque ».

Attesochè è ben vero che nella ora rammentata discussione si accennò pure che l'art. 552 esprimeva netto ed intiero il concetto della L. 2, § 5, *Dig., de aq. et aq. pl. arc.*, onde trae la ricorrente che si vollero disciplinare le sole acque pluviali, sì e come disponeva il testo della legge romana.

Attesochè, però, non vale la illazione, giacchè con quel richiamo s'intende unicamente di segnalare che era mantenuto il concetto equitativo del diritto comune, ben lungi che si avesse lo scopo di restringere il significato e la portata dell'articolo, che venne ampiamente e senza distinzione ammessa e ritenuta.

La stessa Corte nella sentenza ricordata in principio (25 settembre 1883) così ragionava:

« Gli art. 537 e 539 contengono un intiero sistema della servitù relativa alle sponde o agli argini che, come si esprime la legge stessa, servono di ritegno alle acque. Un solo principio ed un identico fine informa quei due articoli, ed è il costitutivo della servitù, quello, cioè, di volere che più argini, che sono accessorii di più fondi, costituiscano un unico sistema di difesa contro le acque, e che siano considerati come di comune utilità.

Questo fine consegue la legge col dare nell'articolo 537 ai proprietari danneggiati o correnti grave pericolo di danni per la distruzione o l'atterramento totale o parziale di argini che tutelino con il fondo, a cui sono aderenti, anche i loro proprii, senza distinguere se l'atterramento sia stato causato da forza maggiore, ovvero per fatto dell'uomo, e senza distinguere parimente tra argini naturali ed artefatti, al diritto di ripararli o rifarli a proprie spese coll'obbligare, nell'articolo 539, a contribuire in tali spese tutti coloro che ne risentono vantaggio, ed imporre inoltre il carico di risarcire i danni a chi sia stato volontario autore o causa della distruzione.

La legge impertanto con queste disposizioni, pel solo fatto che argini sussistano, e che i medesimi siano a tutela non solo al fondo presso cui si trovano, ma anche ad altri diversi proprietarii, e che la loro distruzione possa recar danno ai fondi stessi, stabilisce a vantaggio comune una servitù per situazione dei luoghi, la quale dà il diritto di rifarli, anche sul fondo altrui, se siano stati atterrati o guasti, e per conseguenza il diritto di opporsi a che si distruggano o guastino, e di chiedere i danni, se la distruzione totale o parziale sia per fatto volontario avvenuta.

Ora nel caso concreto, il ricorrente, dinanzi il magistrato di merito, in vista del fatto esposto ed allegato, invoca specialmente l'applicazione dell'art. 539, che riflette la conservazione dell'argine. Incombeva adunque alla Corte d'appello riconoscere che cotesta seconda specie di servitù era per legge, e occorreva solo il vagliare il fatto allegato per vedere se fosse corrispondente all'ipotesi della legge medesima, quella dell'art. 539;

Attesochè, poste queste osservazioni diventa manifesto l'altro errore, quello onde la Corte d'appello disse che alla conservazione degli argini non si può essere obbligati se non mediante la costituzione di un consorzio inteso a quel fine. Se a quel fine, siccome fu veduto, la legge provvede mercè la costituzione

di una servitù legale, per ciò stesso non si può affermare che quel diritto manchi ove non scaturisca da una convenzione in cui il consorzio stesso, per altre forme, si risolve. Appunto alla mancanza di convenzione sopperisce la legge con l'articolo 539 ».

260. Da ciò che l'articolo 537 del Codice civile, nell'ipotesi che gli argini servienti di ritegno alle acque sieno stati distrutti od atterrati, conceda il diritto a coloro che ne sarebbero danneggiati di eseguire colla debita autorizzazione giudiziale gli occorrenti lavori di riparazione sul fondo altrui, non ne viene che le opere di semplice, ma indispensabile manutenzione, sieno obbligatorie pel proprietario dell'argine, e che a lui, ove trascuri di farle, ne possa essere ingiunta la esecuzione.

La legge non ha previsto che pel caso più grave di argini distrutti ed atterrati, ma quando dispone per le riparazioni o costruzioni, che in tal caso si rendono necessarie, deve per analogia applicarsi ai lavori pure di ordinaria conservazione e manutenzione.

Nè si possono applicare, ad interpretare l'articolo 537 del Codice civile, le disposizioni della legge sui lavori pubblici, per le quali la manutenzione degli argini incombe ai frontisti.

Quindi un vicino non può chiedere che altri riatti o faccia opere di manutenzione degli argini che questi ha nei suoi fondi; solo può chiedere la previa autorizzazione giudiziale a far esso le opportune riparazioni.

E le spese, che egli a tal uopo faccia, andranno poi ripartite fra tutti i proprietarii in ragione dell'interesse, compreso anche il proprietario del fondo, in cui siano gli argini, in quanto ciò gli giovi, ed in ragione del vantaggio che ne ritrae, salvo i danni verso chi di ragione.

In punto a tali danni però il proprietario del fondo che non ha col fatto proprio dato causa allo stato attuale di degradazione dell'argine, ma ne ha soltanto trascurata la manutenzione, cui, nell'interesse che apparisce principale del vicino, non poteva essere tenuto, non deve sopportare interamente la spesa dei lavori, nè al caso rifondere all'attore interamente l'importo (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 2 settembre 1880; Razzante c. Marzari e Moschini; *Foro*, 1880, I, 1259).

261. Per gli articoli 537 e 538 del Codice civile italiano, il proprietario di un fondo danneggiato da un ingombro formatosi in un fosso scorrente nel fondo altrui, ha facoltà di rimuo-

verlo a proprie spese, ottenendone l'autorizzazione dal giudice e mantenendo indenne il proprietario del fondo dove scorre il fosso.

Gli articoli 565 e 566 dello stesso Codice parlano invece di rapporti giuridici tra i frontisti dei fossi che scorrono tra i loro fondi, e stabiliscono, per regola, che tali fossi si presumono comuni, se non vi è prova in contrario, e se il getto della terra fu fatto nelle escavazioni da una sola parte, si presumono propri di quello dalla cui parte è il getto della terra.

A quel proprietario frontista che è nel possesso di escavare il fosso intermedio e di gettare la terra nel suo fondo, non si possono applicare gli articoli 537 e 538 che parlano dei fossi scorrenti nei fondi altrui; è applicabile invece l'articolo 687, per il quale si presume che ciascuno possieda per sè ed a titolo di proprietà (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 27 febbraio 1882; Trattenero c. Tasin; *Temi* Ven. 1882, 190; *Bett.* 1882, 277; *Annali* 1882, 126; *La Legge*, 1882, I, 79).

262. È ammissibile l'azione diretta a conseguire lo abbattimento di parete inducente nel fondo inferiore un riversamento di sassi pel fatto del corso di acque torrenziali (Sentenza del Tribunale di Bari, 29 marzo 1877; Lisi c. De Michele; *G. Pret.* 1878, 131).

263. Trattandosi di ingombri di cui è parola nell'art. 538 del Codice civile, non è applicabile l'art. 165 della legge sui lavori pubblici, e a tal uopo l' autorità amministrativa può dare la facoltà di entrare nei fondi demaniali (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 28 dicembre 1877; Bartoli c. Prefetto di Arezzo; *La Legge* 1878, I, 42; *M. Giud.* Ven. 1878, 187; *Gazz. Leg.* 1878, 100).

264. Il patto di concorrere alle spese necessarie per una data opera, come il mantenimento di un fosso di scolo, va inteso nel suo senso naturale, ch' è quello che ciascuna parte debba per la sua metà effettivamente eseguire quanto all' uopo si richiede.

Lo stesso patto, in forza di una consuetudine vigente nell'agro romano per i fossi di promiscua manutenzione, si risolve praticamente in ciò, per quanto attiene ai lavori o restauri delle arginature, che ciascuno dei proprietarii li eseguisce lungo la ripa che è adiacente e confina col suo fondo.

Ma anche indipendentemente da ciò, ed ammesso pure che

si fossero innovate le primitive convenzioni, nondimeno per trattarsi del modo di provvedere e regolare una spesa, ch' è atto di ordinaria amministrazione, i futuri chiamati nel caso di fondi fede commissari sarebbero sempre tenuti a rispettare il nuovo accordo intervenuto in proposito cogli antecessori nel fede commesso.

Le arginature che trovansi nell'altro fondo, dirette a contenere il corso naturale delle acque, ed allo scopo pur anche di difendere dalle innondazioni altro fondo vicino, costituiscono per questo ultimo un diritto di servitù; donde l' obbligo nell' utente di provvedere alle spese della relativa manutenzione.

Siffatto diritto però non può mai estendersi tant'oltre, da impedire al proprietario del fondo serviente di usare e godere della sua proprietà, giusta la condizione naturale della medesima, e lo stato di sua primitiva destinazione (*La Legge*, 576, XI, C. d'App. di Roma, 19 giugno 1871; Falconieri c. Rospigliosi e Troili).

(Casi pratici).

SOMMARIO.

IV. Proprietario del fondo superiore in cui nasce una sorgente: ha diritto di tramandare lo scolo delle acque nel fondo inferiore.

V. Proprietario del fondo inferiore soggetto a ricevere le acque di una sorgente che nasce nel fondo superiore: non può erigere ripari che lo impediscano.

VI. Proprietario del fondo superiore in cui nasce una sorgente che scola nel fondo inferiore: non può costruire un fosso per aggiungere un secondo scolo.

VII. Proprietario del fondo superiore in cui nasce una sorgente: non può sostituire all'antico un nuovo fosso.

VIII. Proprietario del fondo superiore in cui nasce una sorgente: non può ampliare il vecchio fosso.

Caso pratico IV.

Il proprietario del fondo marcato colla lettera *A*, in cui nasce la sorgente n. 3, ha il diritto di tramandare, per la sua naturale situazione più elevata, lo scolo delle acque provenienti da detta sorgente, nell'inferiore fondo *B* (art. 536 del Codice italiano conforme all'art. 640 di quello francese).

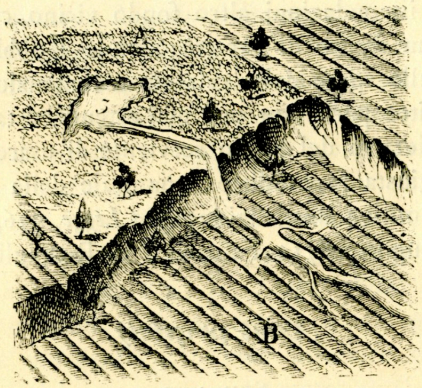

Fig. 4.

Caso pratico V.

Il proprietario del fondo *D*, inferiore, soggetto a ricevere le acque provenienti dalla sorgente n. 4, che nasce nel fondo *C*, superiore, non può erigere il muro, ossia riparo marcato col n. 5 che ne impedisca lo scolo (articolo suddetto).

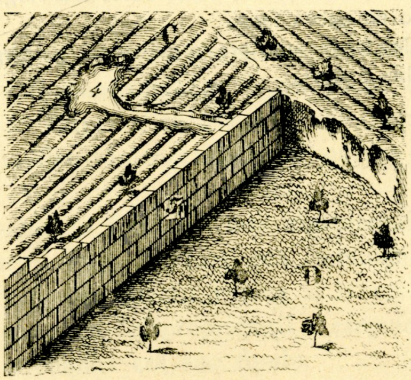

Fig. 5.

Caso pratico VI.

Quegli che possiede il fondo *E*, da cui trae origine la sorgente n. 6 che scola nel fondo inferiore *F*, non può costruire il fosso n. 7 per aggiungere un secondo scolo in danno del detto fondo *F*, soggetto alla servitù di ricevere le acque del fondo *E* superiore (articolo suddetto).

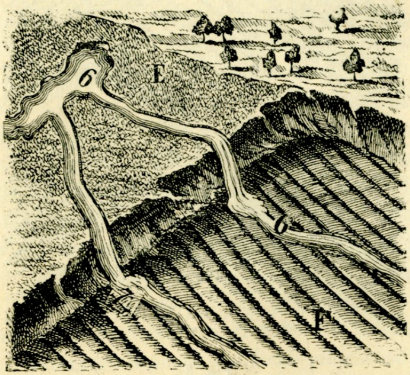

Fig. 6.

Caso pratico VII.

Il proprietario del fondo *G*, in cui nasce la sorgente n. 8, non può sostituire al vecchio fosso segnato pure col n. 8 quello nuovo n. 9 e cambiare così la situazione della servitù, a cui è soggetto il fondo *H* inferiore (articolo suddetto).

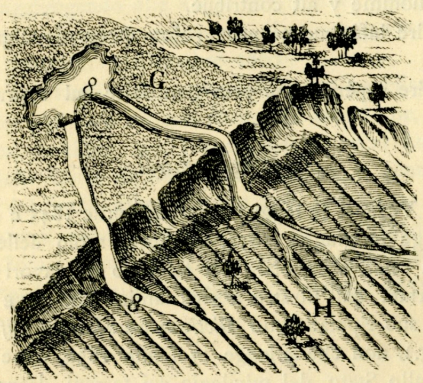

Fig. 7.

Caso pratico VIII.

Colui che ha la proprietà del fondo *I*, non può ampliare il vecchio fosso n. 2 col nuovo allargamento n. 3 per facilitarne il declivio ed accrescere il volume dell'acqua cadente nel fondo inferiore *L*, che renderebbe più grave la servitù (articolo suddetto).

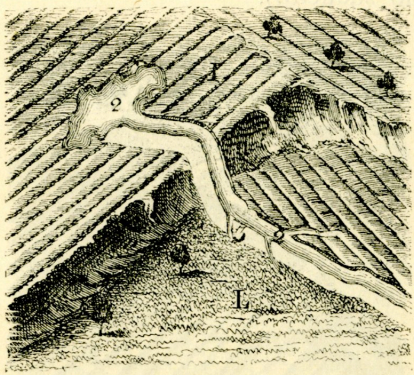

Fig. 8.

Cod. civ. it., art. 536. — I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo.

Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore.

Cod. civ. fr., art. 640. — Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Osservazioni.

Art. 640. — Vedansi le leggi francesi 29 aprile 1845 e 11 luglio 1847, sulle irrigazioni; la legge 10 giugno 1854, sul libero scolo delle acque provenienti dal drenaggio e la relativa circolare del Ministro dei lavori pubblici in data 20 gennaio 1855 riportata dall'illustre nostro amico Debauve ingegnere-capo di ponti e strade nel suo riputatissimo *Dictionnaire administratif des travaux publics* (v. I, p. 756 e seg.), non che la legge 17 luglio 1856, dove si parla degli incoraggiamenti dati dallo Stato, del privilegio sui terreni drenati, ecc.; il regolamento 23 settembre 1858, la legge 21 giugno 1865, la legge 8 maggio 1869, ecc.

E giacchè abbiamo qui ricordato la parola drenaggio, che deriva dall'inglese *drain*, scolo, scolatoio, diremo che essa denota quell'operazione per la quale si prosciuga il suolo per via sotterranea: la espulsione delle acque soprabbondanti si fa mediante incavi interni e non con canaletti o fossatelli a cielo aperto.

Il drenaggio cominciò a svilupparsi alacremente in Inghilterra e in Scozia, paese di terre forti, al principio di questo secolo.

Anche in Francia si è molto sviluppato; ma malgrado gli sforzi e gli incoraggiamenti del Governo non ha ancora raggiunto tutto quello sviluppo che può rendere enormi servigi all'agricoltura.

Il drenaggio produce effetti fisici, chimici, meteorologici, igienici e agricoli; poichè esso prosciuga le acque stagnanti, diminuisce l'evaporazione, creata dalle sorgenti artificiali, fa perdere alle terre la loro rigidezza, dà accesso nel suolo all'aria ed ai gaz necessarii per l'assimilazione degli ingrassi e la vegetazione delle piante: diminuisce le nebbie e le esalazioni putride, rende più minuta la terra, permette i lavori profondi e l'utilizzazione degli ingrassi, ecc.

Ed ora, venendo alla giurisprudenza sull'art. 640 del Cod. Napoleone, diremo che la Corte di Cassazione francese decise che la circostanza che le acque traversino la via pubblica, per arrivare dal fondo superiore al fondo inferiore, non è tale da liberare il fondo inferiore dalla servitù di scolo stabilita da questo articolo (Sentenza 3 agosto 1852).

Ma la disposizione del 1° capoverso di questo stesso articolo, che assoggetta i fondi inferiori a ricevere le acque dei fondi più elevati, è, secondo la Cassazione francese, inaplicabile quando si tratti della via pubblica: in cotal caso bisogna consultare esclusivamente le prescrizioni del Codice penale o delle leggi e dei regolamenti relativi alla polizia della viabilità (Sentenza 2 marzo 1855).

Inoltre la disposizione che proibisce al proprietario inferiore qualunque costruzione di dighe, che impediscano lo scolo delle acque, non si applica per nulla ai corsi d'acqua torrenziali. Così, il proprietario inferiore ha il diritto di costruire dighe per preservarsi dalla inondazione del torrente che costeggia il suo fondo, quantunque queste dighe facciano rifluire le acque in modo da recar danno ai vicini (Sentenza della Corte di Cassazione francese 11 luglio 1860).

Il proprietario del fondo superiore non può render più gravosa la servitù del fondo inferiore, aggiungendo alle acque che scolano naturalmente, le acque accumulate artificialmente per mezzo di lavori di prosciugamento (Sentenza della Corte di Cassazione francese 11 dicembre 1860).

Quand'anche i due fondi siano separati dalla via pubblica, non è permesso al proprietario superiore di fare sul suo fondo dei lavori che, dirigendo le acque sulla via pubblica, avrebbero per conseguenza di recar danno alle proprietà inferiori (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 8 gennaio 1834).

Il proprietario del fondo superiore non può, per mezzo di lavori eseguiti sul suo fondo, stornare il corso delle acque pluviali e dirigerle sopra un fondo inferiore, che fino allora ne era esente, in modo da causar danno a questo fondo (Sentenza della Corte di Cassazione francese 27 febbraio 1855).